



COMUNICATO STAMPA

CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDÌ 9 AGOSTO 2018

1. Ricorso Calc. CALAIÒ EMANUELE (all'epoca dei fatti tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl)

avverso le sanzioni:

- squalifica di anni 2;
- ammenda di € 20.000,00;

inflitte al reclamante per violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)

La C.F.A., previo riunione dei procedimenti nn. 1, 2 e 3:

ACCOGLIE PARZIALMENTE i ricorsi del Calaiò e della società Parma Calcio e, riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 1 bis C.G.S. ridetermina le sanzioni nei seguenti termini:

- squalifica sino al 31.12.2018 e ammenda di € 30.000,00 al calc. Calaiò Emanuele;
- ammenda di € 20.000,00 alla società Parma calcio 1913 S.r.l..

RESPINGE il ricorso della società U.S. Città di Palermo S.p.A.

2. Ricorso PARMA CALCIO 1913 SRL

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nella S.S. 2018/19 inflitta alla reclamante per violazione degli artt. 7, comma 2 e 4, comma 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)

3. Ricorso US CITTA' DI PALERMO SPA

avverso l'incongruità della sanzione inflitta alla società Parma Calcio 1913 Srl seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 169/1349 pf 17-18 GP/GT/ag del 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)

4. Ricorso AC CESENA SPA

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 15 in classifica da scontarsi nella S.S. 2018/19 inflitta alla

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5, rilevato che il presente giudizio integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





reclamante per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 14003/670 pf 17-18 GP/GC/blp del 25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 25.7.2018)

5. Ricorso VIRTUS ENTELLA SRL

avverso l'incongruità della sanzione inflitta alla società AC Cesena SpA seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 14003/670 pf 17-18 GP/GC/blp del 25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 25.7.2018)

ACCOGLIMENTO del motivo di appello formulato dalla società A.C. Cesena S.p.A., **RIMETTE** gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per la trattazione della presente controversia unitamente a quella concernente gli altri soggetti riguardati dal deferimento n. 670 del 25.6.2018